

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma del decreto legislativo Delegato 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Delegato 25 giugno 1944, n. 151;

Brevio concertato col Ministro per la Grazia e la Giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

- Art. 1. -

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Delegato 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto legge Delegato 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Delegato 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta

"Ha sanzionato e promulga,"

- Art. 2. -

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge

Il gennaio 1946, n. 100 sono emanati con la seguente formula:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dell'art. 2, quarta comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98:

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta

Ha decretato

~ Art. 5. ~

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula "Sulla proposta....." è sostituita dalla formula "Previo concerto con.....", che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri:

~ Art. 4. ~

Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato."

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

~ Art. 5. ~

I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 1 e 2, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per cui non

~ Art. 6. ~

Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie richiederanno la intestazione:

"Repubblica Italiana,"

"In Nome Del Popolo Italiano,"

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere firmati in nome del Capo dello Stato, richiederanno la intestazione:

"Repubblica Italiana,"

"In Nome Della Legge."

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

~ Art. 7. ~

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usate i sigilli attualmente esistenti.

È consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

~ Art. 8. ~

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni uguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua larghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferiore.

~ Art. 9. ~

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

~ Art. 10. ~

Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

La Gazzetta Ufficiale assume la denominazione di Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sp

~ Art. 11. ~

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, con i decreti, norme emanate e le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

~ Art. 12. ~

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946.

Legame

Palmino Bogliatti

V. il Guardasigilli

Bogliatti

C. Frasca